SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 giugno 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Mariana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05747)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghioc Ionica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05748)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Urlea Costel, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05749)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Neacşu Monica Diana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05750)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Todirisca Mihaela Florina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05751)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cheta Pop Adriana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05752)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Parpucia Loredana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05753)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Netedu Tereza, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05754)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Visternicu Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05755)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bălăucă Demeter Eugenia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05756)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefan Nicoleta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05757)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoican Nichitean Luminita, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05758)*

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pasere Adriana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05759)*

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vana Viorica Carmen, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05760)*

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Ilea Daniel Ilie, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05761)*

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mitroi Daniela Viacenta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05762)*

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vilvoi Geanina Izabela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05763)*

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moldoveanu Paraschiva Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05764)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Opris - Lupsea Mirela Lidia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05765)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Galea Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05766)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Herciu Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05767)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Atanasoaei Lumina Doina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05768)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihali Victoria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05769)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Raicea Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05770)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aciocoitei Cambei Alina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05771)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bardas Oneamoise Laura, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05772)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitru Cristina Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05773)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciubotariu Andreea Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05774)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Andrei Alexandru, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05775)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Leuca Marian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05776)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Ciobaniuc Eugen, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05777)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Demisca Ingrid, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05778)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bencea Sanda Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05779)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Colta Tereza, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05780)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Donisa Zancu Maria Anca, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05781)*

DECRETO 30 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Caminati Hlavinkova Dana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera pediatrica. *(09A05782)*

DECRETO 30 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Archire Cranganu Anisoara, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05783)*

DECRETO 30 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baltaretu Lavinia Monica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05784)*

DECRETO 30 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Pavel Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05785)*

DECRETO 30 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stuparu Claudia Florina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05786)*

DECRETO 30 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cutile Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05787)*

DECRETO 30 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiriac Gabriela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05788)*

DECRETO 30 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Acsinte Melinte Adelina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05791)*

DECRETO 30 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Burlacu Rozina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05792)*

DECRETO 4 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Michael Amalorpava Pushpam, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05789)*

DECRETO 4 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebasthiyan Suganthi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05790)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerignola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cerignola (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sedici consiglieri sui trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerignola (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerignola (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 aprile 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 218/13.4/Area II del 21 aprile 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerignola (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele di Bari.

Roma, 6 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06347

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2009.

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio ed in particolare l'art. 13, concernente il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009 recante la soppressione del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e la ridefinizione del ruolo e delle competenze dell'Osservatorio per la piccola e media impresa;

Ritenuto necessario provvedere ad una ridefinizione delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali)*. — 1. Il dipartimento cura le problematiche relative allo sviluppo economico territoriale; il dipartimento, in particolare, opera in materia di conoscenza delle situazioni economiche ed occupazionali territoriali, proponendo, anche in collaborazione con le istituzioni locali, programmi di interventi volti a favorire lo sviluppo dei territori ovvero a superare le crisi d'area ed aziendali.

Nell'ambito di tale attività, il dipartimento provvede all'organizzazione delle riunioni con le amministrazioni pubbliche interessate e con le parti sociali e cura i rapporti con le istituzioni e le associazioni datoriali e sindacali che operano nel territorio.

2. Nell'ambito del dipartimento opera l'Osservatorio per la piccola e media impresa.

3. Il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali si articola in non più di due uffici e non più di sei servizi.».

Art. 2.

1. Con successivo decreto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, si provvede a ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.

2. L'attuale organizzazione interna del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali resta comunque ferma sino all'adozione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 374

09A06298

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2009.

Modifiche agli articoli 2, 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei Servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 21 e 22 riguardanti, rispettivamente, il Dipartimento della funzione pubblica ed il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione delle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, il numero 7 è sostituito dal seguente:

«7) il dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;»;

b) il comma 1 dell'art. 21, è sostituito dal seguente:

«1. Il dipartimento della funzione pubblica è struttura di supporto per il coordinamento e la verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazione; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con l'Organismo centrale di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *f)* della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità; garanzia del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i siti web istituzionali; contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attività di ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni; il dipartimento esercita altresì compiti: di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la Scuola superiore della pubblica aamministrazione, l'Organismo centrale di valutazione e il Formez; gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento.»;

c) all'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«22. Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica è struttura di supporto ai fini del coordinamento e dell'attuazione delle politiche di promozione dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il dipartimento: fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il necessario supporto per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurando il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *r)* della Costituzione; dà attuazione alle direttive del Ministro volte ad assicurare il coordinamento del processo di digitalizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi; cura la predisposizione del piano strategico triennale, annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni; opera nei confronti di amministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese per lo sviluppo della digitalizzazione delle attività degli uffici; diffonde ed implementa l'uso delle metodologie informatiche nei processi di valutazione delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale; realizza progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative per la più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese; cura la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi, sviluppando a tale fine l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; predispone le norme tecniche ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni nonché criteri per la loro interconnessione, qualità e sicurezza; favorisce l'adozione di misure per la sicurezza informatica nell'ambito della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sviluppa iniziative di innovazione tecnologica e forme di partnerariato internazionale tese al sostegno dei processi di riforma e digitalizzazione del settore pubblico e di promozione dell'innovazione nei paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo; esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 1, comma 368, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; cura le segreterie dei comitati istituiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

Art. 2.

1. Con successivi decreti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, si provvede a ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

2. L'attuale organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino all'adozione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Dalla data di adozione del presente decreto, i richiami al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

contenuti in disposizioni normative si intendono riferiti al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

Art. 4.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 375

09A06299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 aprile 2009.

Mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara e proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Napoli in data 9 febbraio 2009, prot. 35/09 GAB, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara (Benevento) non è stato in grado di funzionare per mancanza di personale nei giorni 7, 8 e 10 gennaio 2009;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara nei giorni 7, 8 e 10 gennaio 2009, per mancanza di personale, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A06430

DECRETO 6 aprile 2009.

Mancato funzionamento della sezione distaccata dell'Ufficio del Giudice di pace di Corleone e proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Palermo in data 5 febbraio 2009, prot. P/2009 1869, dalla quale risulta che la sezione distaccata e l'Ufficio del Giudice di pace di Corleone (Palermo) non sono stati in grado di funzionare per disinfestazione dei locali nei giorni 29, 30 e 31 dicembre 2008;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della Sezione distaccata e dell' Ufficio del Giudice di pace di Corleone nei giorni 29, 30 e 31 dicembre 2008, per disin-

festazione dei locali, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 aprile 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A06433

DECRETO 6 aprile 2009.

Mancato funzionamento della sezione distaccata del Tribunale dell'Ufficio del Giudice di pace di Lentini e proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 25 settembre 2008, prot. 14900/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio della sezione distaccata del Tribunale e l'Ufficio del Giudice di pace di Lentini non sono stati in grado di funzionare per operazioni dì trasloco rispettivamente dal 2 all'11 aprile 2008 e dal 9 all'11 aprile 2008;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace di Lentini rispettivamente dal 2 all'11 aprile 2008 e dal 9 all'11 aprile 2008, per operazioni di trasloco, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso i predetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei periodi sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 aprile 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A06434

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 febbraio 2009.

Prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 7 dicembre 2006, n. 296. Integrazioni e modifiche di precedenti determinazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della medesima lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 23 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007, con il quale sono stati determinati i criteri per la trasmissione, da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006;

Visto il comunicato della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute in data 23 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007 relativo all'«individuazione di tipologie di dispositivi medici ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e conseguenti adempimenti delle regioni»;

Visti i dati pervenuti da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici e dalle regioni e province autonome, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Visti i decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 ot-

tobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta ufficiale* 13 novembre 2007, n. 264, 22 aprile 2008, n. 95 e 24 giugno 2008, n. 146, con i quali sono stati stabiliti i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale per alcuni tipi di dispositivi medici tra quelli individuati con il citato decreto del 23 gennaio 2007;

Ritenuto opportuno procedere, limitatamente ad alcuni tipi di dispositivi presi in considerazione nei tre decreti ministeriali sopra richiamati, alla ridefinizione delle specificazioni tecniche dei prodotti riconducibili alle singole voci e, conseguentemente dei prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale;

Visti i verbali delle riunioni della Commissione Unica sui Dispositivi medici del 3 aprile, dell'8 maggio, del 12 giugno e del 21 luglio 2008, nel corso delle quali sono stati valutati i dati raccolti, anche attraverso il confronto con le strutture regionali deputate agli acquisti di dispositivi medici, ai fini della predetta ridefinizione delle specificazioni tecniche di alcune tipologie di dispositivi e dei relativi prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuta l'opportunità di tener conto delle realtà locali in grado di ottenere, per l'efficienza delle strutture di acquisto, prezzi inferiori a quelli medi nazionali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008 recante la delega al Sottosegretario di Stato, prof. Ferruccio Fazio, alla trattazione e alla firma degli atti relativi ai dispositivi medici;

Raggiunta, nella seduta del 13 novembre 2008 l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. Relativamente ai tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato 1 al presente decreto, i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 7 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti nella misura indicata nello stesso allegato in corrispondenza di ciascuna voce.

2. Le strutture acquirenti che abbiano ottenuto, nel corso del biennio 2006-2007, forniture di dispositivi medici mediante gare con base d'asta inferiore al prezzo indicato nell'allegato al presente decreto adottano, come base d'asta per le nuove gare, a parità di condizioni, un prezzo non superiore a quello precedentemente indicato.

3. Le stazioni appaltanti sono tenute, prima di aggiudicare le gare per la fornitura di dispositivi medici bandite nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2007 e la data di entrata in vigore del presente decreto, a verificare la convenienza economica dell'aggiudicazione, confrontando il prezzo di aggiudicazione con il prezzo di riferimento stabilito con il presente decreto.

4. Dagli allegati ai decreti ministeriali 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2007, n. 264, 22 aprile 2008, n. 95 e 24 giugno 2008, n. 146, sono soppresse le voci riportate, rispettivamente, negli allegati 2, 3 e 4 del presente decreto.

5. Sul portale web del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali www.ministerosalute.it è pubblicato l'elenco dei tipi di dispositivi medici per i quali sono stati determinati i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, aggiornato sulla base di quanto disposto dal presente decreto.

6. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 295

Allegato 1
(art. 1, comma 1)

Elenco delle ulteriori tipologie di dispositivi con i relativi prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
P0703010101	Valvole cardiache biologiche da tessuto valvolare di origine animale con supporto	incluse le valvole pediatriche	Pezzo	2.495,00
P0703010102	Valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale con supporto	incluse le valvole pediatriche	Pezzo	2.581,00
P0703010201	Valvole cardiache biologiche da tessuto valvolare di origine animale senza supporto	incluse le valvole pediatriche	Pezzo	2.616, 00
P0703010202	Valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale senza supporto	incluse le valvole pediatriche	Pezzo	2.493,00
P07030203	Valvole cardiache meccaniche bidisco	incluse le valvole pediatriche	Pezzo	2.660,00
P07030301	Tubi valvolati cardiaci biologici	Inclusi i tubi pediatrici	Pezzo	3.676,00
P07030302	Tubi valvolati cardiaci meccanici	inclusi i tubi pediatrici	Pezzo	3.289,00
P07030401	Anelli valvolari cardiaci senza supporto	inclusi gli anelli pediatrici	Pezzo	778,00
P07030402	Anelli valvolari cardiaci rigidi o semirigidi con supporto	inclusi anelli pediatrici	Pezzo	1.324,00
P07030403	Anelli valvolari cardiaci incompleti semirigidi	inclusi anelli pediatrici	Pezzo	1.339,00
T010201	Guanti non chirurgici in lattice	senza polvere, non sterili	singolo guanto	0,027
T01020201	Guanti non chirurgici in vinile	con polvere, non sterili	singolo guanto	0,018
T01020201	Guanti non chirurgici in vinile	senza polvere, non sterili	singolo guanto	0,02
T01020299	Guanti non chirurgici sintetici	senza polvere, in nitrile, non sterili	Singolo guanto	0,046
P0704010102	Endoprotesi vascolari in dacron biforcate	biforcata standard + una o due estensioni	Pezzo	6.939,00
U010101	Sonde urinarie senza palloncino conico-olivari (calibrazione dell'uretra)	autolubrificanti, da CH 8 a CH 18, lunghezza da cm 20 a cm 40	Pezzo	1,53
U01010501	Sonde Nelaton autolubrificanti	da CH 6 a CH 22, lunghezza da cm 20 a cm 45	Pezzo	1,54
U01010501	Sonde Nelaton autolubrificanti	da CH 6 a CH 22, lunghezza da cm 20 a cm 45 con connettore Luer lock	Pezzo	1,84
U01010501	Sonde Nelaton autolubrificanti	da CH 6 a CH 22, lunghezza da cm 20 a cm 45 con sacca integrata per raccolta urina di capacità 1250-1500 ml	Pezzo	2,25
U01010502	Sonde Nelaton non autolubrificanti	da Ch 6 a Ch 24 lunghezza cm 15, 20, 30 o 40	Pezzo	0,39
U01010601	Sonde Tiemann autolubrificanti	da CH 6 a CH 22 lunghezza da cm 20 a cm 40 con sacca integrata per raccolta urine di capacità 1250-1500 ml	Pezzo	3,44
U01010601	Sonde Tiemann autolubrificanti	da CH 6 a CH 22 lunghezza da cm 20 a cm 40 con connettore Luer lock	Pezzo	1,80
U01010602	Sonde Tiemann non autolubrificanti	Da CH 8 a Ch 20 lunghezza cm 40	Pezzo	0,62

Allegato 2
(art. 1, comma 4)

Elenco delle voci dell'allegato al decreto del Ministero della salute 11 ottobre 2007 soppresse dal presente decreto

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
P0704010101	Endoprotesi vascolari in dacron rette	Base + una estensione	Pezzo	4.495
P0704010102	Endopotesi vascolari in dacron biforcate	Biforcata standard	Pezzo	4.301
T010201	Guanti non chirurgici in lattice	senza polvere	singolo guanto	0,027
T01020201	Guanti non chirurgici in vinile	con polvere	singolo guanto	0,018
T01020201	Guanti non chirurgici in vinile	senza polvere	singolo guanto	0,02
T01020299	Guanti non chirurgici sintetici	Senza polvere, in nitrile	Singolo guanto	0,046

Allegato 3
(art. 1, comma 4)

Elenco delle voci dell'allegato al decreto del Ministero della salute 25 gennaio 2008 soppresse dal presente decreto

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
U010101	Sonde urinarie senza palloncino conico/olivari (calibrazione dell'uretra) auto-lubrificanti	Ad intermittenza, in PVC rivestito in gel da CH 8 a CH 18, lungh. da cm 20 a cm 40	Pezzo	1,67
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, in PVC rivestito di PVP + Urea, da CH 6 a CH 22, lungh. da cm 20 a cm 40	Pezzo	2,26
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, autolubrificanti, in PVC rivestito in gel, da CH 6 a CH 22 lungh. da cm 20 a cm 45	Pezzo	1,48
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, con rivestimento idrofilo (PVP/NaCl -PVP/Urea) con contenitore di soluzione bagnante integrato nella confezione, pronti all'uso, da CH 6 a CH 22 lungh. da cm 20 a cm 40	Pezzo	1,64
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, prelubrificati, idrofili, in PVC rivestito in gel/paraffina/glicerina da CH 6 a CH 22 lungh.da cm 20 a cm 45	Pezzo	0,89
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, prelubrificati, idrofili, in PVC rivestito in gel/paraffina/glicerina da CH 6 a CH 22 lungh. da cm 20 a cm 50 con sacca integrata di raccolta urina 1250-1500 ml	Pezzo	2,26
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, con rivestimento idrofilo (PVP/NaCl -PVP/Urea) con contenitore di soluzione bagnante integrato nella confezione, pronti all'uso, da CH 6 a CH 22 lungh. da cm 20 a cm 40 con sacca integrata di raccolta urina 1250-1500 ml	Pezzo	2,83
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, con rivestimento idrofilo (PVP/NaCl -PVP/Urea) con connettore luer lock	Pezzo	2,01
U01010502	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton non autolubrificanti	Ad intermittenza, in PVC, connettore conico di colore convenzionale da CH 6 a CH 24 lungh. cm 15-20-30-40	Pezzo	0,13
U01010502	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton non autolubrificanti	Ad intermittenza, in PVC rivestito di PVP/NaCl connettore conico di colore convenzionale da CH 6 a CH 24 lungh. cm 15-20-30-40	Pezzo	1,02
U01010601	Sonde urinarie senza palloncino Tiemann autolubrificanti	Ad intermittenza, in PVC rivestito in gel, da CH 6 a CH 22 lungh. cm 20-30-40 con connettore luer lock	Pezzo	1,66
U01010601	Sonde urinarie senza palloncino Tiemann autolubrificanti	Ad intermittenza, con rivestimento idrofilo (PVP/NaCl -PVP/Urea) con contenitore di soluzione bagnante integrato nella confezione, pronti all'uso, da CH 6 a CH 22 lungh. da cm 20 a cm 40 con sacca integrata di raccolta urina 1250-1500 ml	Pezzo	3,44
U01010601	Sonde urinarie senza palloncino Tiemann autolubrificanti	Ad intermittenza, con rivestimento idrofilo (PVP/NaCl -PVP/Urea) con connettore luer lock	Pezzo	1,93

Allegato 4
(art. 1, comma 4)

Elenco delle voci dell'allegato al decreto del Ministero della salute 15 aprile 2008 soppresse dal presente decreto

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
P0703010101	Valvole cardiache biologiche da tessuto valvolare di origine animale con supporto	Escluse le valvole pediatriche	Pezzo	2.508,82
P0703010102	Valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale con supporto	Escluse le valvole pediatriche	Pezzo	2.662, 33
P0703010201	Valvole cardiache biologiche da tessuto valvolare di origine animale senza supporto	Escluse le valvole pediatriche	Pezzo	2.706, 11
P0703010202	Valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale senza supporto	Escluse le valvole pediatriche	Pezzo	2.541,87
P07030203	Valvole cardiache meccaniche bidisco	Escluse le valvole pediatriche	Pezzo	2.666,73
P070303	Tubi valvolati cardiaci meccanici	Esclusi i tubi pediatrici	Pezzo	3.444,28
P070304	Anelli valvolari cardiaci	Esclusi anelli pediatrici	Pezzo	1.239,71

09A06305

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Popescu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Pavel Popescu Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2002 dalla sig.ra Pavel Popescu Mihaela, nata a Galati (Romania) il giorno 13 novembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Pavel Popescu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06419

DECRETO 21 maggio 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente l'istituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512 dell'8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta Commissione;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro n. 2 del 26 marzo 2003 di nomina della sig.ra Rossella Marinucci quale membro supplente in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuale di lavoro in rappresentanza della CGIL di Macerata;

Vista la nota del 16 maggio 2009 con la quale la CGIL di Macerata ha provveduto a designare la sig.ra Paola Marziali quale membro supplente in sostituzione della sig.ra Rossella Marinucci deputata ad altro incarico;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Paola Marziali, nata a Recanati il 13 luglio 1978 e residente a Macerata in via Salvadei n. 13, è nominata membro supplente in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza della CGIL di Macerata in sostituzione della sig.ra Rossella Marinucci.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Macerata, 21 maggio 2009

Il direttore provinciale: RAUSEI

09A06426

DECRETO 25 maggio 2009.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale Rapp. Lav. - Div V n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 25 aprile 2009;

Ritenuto di dover provvedere in merito, tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31 dicembre 2008 pari a 134,5, per un incremento in due anni di 1,046 pari, in percentuale, al 4,66;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per l'anno 2009.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 25 maggio 2009

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue.

Art. 2.

Tariffe per ogni 100 kg e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro Associazioni:

a) cereali e derivati - concimi e mangimi:
cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco € 0,67;
concimi e mangimi in sacchi € 0,67;
farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio € 0,95;

b) ferri e metalli:
macchine € 0,85;
rottami di ferro trafilati e lamiere in genere € 0,85;

c) frutta e verdure:
frutta e verdura, in ceste o colli € 0,72;
frutta e verdura, alla rinfusa € 1,08;

d) generi alimentari vari:
burro, olio, zucchero, formaggi, ecc. € 0,90;

e) legnami da opera e da costruzione:
tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 200 kg € 0,90;
travi e tronchi oltre i 200 kg € 1,18;
carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe € 3,04;

f) materiale da costruzione:
laterizi e piastrelle in genere € 1,01;
marmi in blocco e piastre lavorate € 1,08;
materiale per rivestimento ed altro € 1,01;

g) generi vari di monopolio:
tabacchi in cartoni, sale in cartoni € 1,29;
sale in sacchi € 0,95;

h) operazioni varie:
movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata € 0,50;

i) bovini, equini, puledri, suini:
operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
al capo € 5,13;
carico € 2,98;
scarico € 2,14;
operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
al capo € 3,16;
carico € 1,57;
scarico € 1,57;

l) ovini e caprini:

operazioni di carico/scarico:

al capo € 2,03;

carico € 1,47;

scarico € 1,47.

Qualora le operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%.

Per il carico e lo scarico oltre i 50 metri dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20%.

Art. 3.

Facchinaggio - paga oraria:

a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario € 12,97;

a1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a titolo esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, preparazione cartoni per confezioni, incelofanatura più sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura € 12,97;

b) movimentazione ed operazioni di trasloco: movimentazione di mobili ed arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco € 15,79.

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe vengono così fissate:

operazione di cui alla lettera *a)* € 10,71;

operazioni di cui alla lettera *a)* € 10,71;

operazioni di cui alla leggera *b)* € 13,54.

Art. 4.

Maggiorazione tariffe:

a) lavoro notturno 45%;

b) lavoro festivo 50%.

Art. 5.

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni ecc.), debbono essere maggiorate del 20%.

Art. 6.

Decorrenza e durata. Il presente tariffario avrà validità e durata per l'anno 2009.

09A06427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», in Agrate Brianza.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.» - viale Colleoni n. 9 - Agrate Brianza (Milano), è abilitato come organismo di ispezione per la famiglia di prodotto «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

09A06196

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Parvokan»

Decreto n. 56 del 6 maggio 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0144/001/E001.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PARVOKAN.

Titolare A.I.C.: società Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore responsabile rilascio lotti: Merial Laboratoire Porte des Alpes nello stabilimento sito in 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flacone da 500 dosi di sospensione e 1 flacone da 500 dosi di liofilizzato - A.I.C. n. 104060013;

scatola con 1 flacone da 1500 dosi di sospensione e 3 flaconi da 500 dosi di liofilizzato - A.I.C. n. 104060025;

scatola con 10 flaconi da 500 dosi di sospensione e 10 flaconi da 500 dosi di liofilizzato - A.I.C. n. 104060037;

scatola con 10 flaconi da 1500 dosi di sospensione e 30 flaconi da 500 dosi di liofilizzato - A.I.C. n. 104060049.

Composizione: ogni dose da 0,2 ml di vaccino contiene:

Sospensione:

Principi attivi:

Virus inattivato della parvovirosi dell'anatra di Barberia;

Ceppo GM ≥ 1,5 log10 USN (*).

Adiuvante ed eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Liofilizzato:

Principi attivi:

Virus vivo attenuato della malattia di Derzsy, ceppo H ≥ 2,5 log DIT50.

(*) 1 USN: quanto basta per ottenere, nell'animale vaccinato, un titolo medio di 1 in anticorpi sieroneutralizzanti.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Anatre di Barberia.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva degli anatroccoli contro la parvovirosi dell'anatra di Barberia e la malattia di Derzsy.

Validità:

15 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione: 2 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A06257

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Thymovar»

Decreto n. 57 dell'8 maggio 2009

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0120/001/E/001.

Medicinale per uso veterinario THYMOVAR» strisce per alveari.

Titolare A.I.C.: Società Andermatt BioVet GmbH con sede in Stahlstrasse 5 - 88339Bad Waldsee (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Dr. Schaette AG sita in Sthalstrasse 5 - 88339 Bad Waldsee (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacchetto doppio con 2x5 (10) strisce - A.I.C. n. 103879019.

Composizione: 1 striscia contiene:

principio attivo: timolo 15 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: api (apis mellifera).

Indicazioni terapeutiche: trattamento contro la varroasi delle api (Apis mellifera) provocata dall'acaro Varroa destructor.

Tempi di attesa: miele: zero giorni.

Non trattare le api durante la produzione del miele (flusso nettarifero). I telaini di favi di covata (presenti quando la colonia è stata trattata con Thymovar) non devono essere estratti la primavera successiva.

Validità: del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 48 mesi.

Le strisce una volta aperta la confezione devono essere utilizzate immediatamente e non possono essere ulteriormente conservate e riutilizzate.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A06244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 12,5% liquido».

Decreto n. 65 del 18 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario DENAGARD 12,5% LIQUIDO soluzione orale per uso in acqua da bere per suini e broilers.

All'autorizzazione a suo tempo rilasciata alla società Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origlio (Varese) - Largo Umberto Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129, per l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Denagard 12,5% liquido» soluzione orale per uso in acqua da bere per suini e broilers, sono apportate le seguenti modifiche:

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 1000 ml di prodotto contengono:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato 125 g;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102694027;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102694027.

La confezione flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102694027 è revocata su rinuncia della ditta titolare.

Tempi di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

suini: carne e visceri: 4 giorni;

broilers: carne e visceri: 8 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06421

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Mamyzin L»

Provvedimento n. 79 del 4 maggio 2009

Medicinale veterinario: MAMYZIN L.

Confezioni:

scatola da 4 iniettori - A.I.C. n. 101119028;

scatola da 20 iniettori - A.I.C. n. 101119030;

scatola da 40 iniettori - A.I.C. 101119016.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Loc. Prulli n. 103/c 50066 - Reggello (Firenze).

Codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 44 giorni;

bovini (latte): 108 ore/9 mungiture.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di notifica alla ditta interessata.

09A06420

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metabolase Forte».

Provvedimento n. 84 dell'8 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario METABOLASE FORTE soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102373014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102373026.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura. Modifica regime di dispensazione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Si autorizza altresì la modifica del regime di dispensazione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta da: «ricetta ripetibile» a: «ricetta in copia unica non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izopiridina» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 85 dell'8 maggio 2009

Medicinale per uso veterinario IZOPIRIDINA soluzione iniettabile.

Confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102037013.

Titolare A.I.C.: Izo SpA con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II - aggiornamento della tecnica farmaceutica.

Si autorizza l'aggiornamento della tecnica farmaceutica che comporta le seguenti modifiche:

1) aggiunta dell'eccipiente sodio solfito anidro;

2) inserimento validità dopo prima apertura.

La composizione ora autorizzata, per 100 ml di soluzione, è la seguente:

principio attivo: sulfapiridina sodica 24 g (equivalente a sulfapiridina 22 g);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi (invariata);

dopo prima apertura: 24 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06243

Modificazione della sede legale della ditta Nuova ICC S.r.l.

Si comunica che la ditta Nuova ICC S.r.l. - codice fiscale 01396760595 - è ora ubicata in via Caldera n. 21 - 20153 Milano.

09A06431

Approvazione della delibera n. 11/09/Ass. adottata in data 28 gennaio 2009 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0009825/COM-L-82 del 20 maggio 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n.11/09/Ass., adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 28 gennaio 2009, con la quale si è inteso fissare i limiti di reddito del nucleo familiare per l'accesso alle borse di studio in favore dei figli dei dottori commercialisti, ex art. 5 del «Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e mutua solidarietà» e art. 3, punto 4), del correlato disciplinare «A».

09A06425

Approvazione della delibera n. 12/09/Prest. adottata in data 28 gennaio 2009 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0009820/COM-L-81 del 20 maggio 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n.12/09/Prest., adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 28 gennaio 2009, con la quale si è inteso stabilire i tassi annui di capitalizzazione dei contributi in caso di totalizzazione da applicare per gli anni successivi alla privatizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42, recante:«Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi».

09A06424

Approvazione della delibera n. 66/2009 adottata in data 5 marzo 2009 dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0009833/PIND-L-27 del 20 maggio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n.66/2009 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) in data 5 marzo 2009, intesa ad apportare talune modifiche alle parti I - II - III e IV del regolamento dei benefici assistenziali, in particolare, ridefinendo le modalità ed i limiti per la concessione di contributi agli iscritti a fronte di mutui ipotecari contratti ed a fronte di prestiti chirografari stipulati nonché per la corresponsione di sussidi a fondo perduto per situazioni di disagio economico ed indennità di malattia.

09A06423

Approvazione della delibera n. 152 adottata in data 16 giugno 2007 dall'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.

Con ministeriale n. 24/IX/0009732/OSI-L-41 del 18 maggio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 152 adottata dalla giunta esecutiva dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 16 giugno 2007, recante: «Disciplina delle prestazioni da erogarsi ai diversamente abili».

09A06422

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Colli Martani» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Colli Martani, con sede in Todi (Perugia), per il tramite della regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Colli Martani» e del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione Umbria in merito alle modifiche proposte dal Consorzio tutela vini Colli Martani, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani»;

Ha espresso, nella riunione del giorno 6 maggio 2009, presente il funzionario della regione Umbria, il parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI MARTANI"

Articolo 1

denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Colli Martani" nelle seguenti tipologie: Rosso, Bianco, Trebbiano, Grechetto, Grechetto di Todi, Sangiovese anche Riserva, Cabernet Sauvignon anche Riserva, Merlot anche Riserva, Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Spumante, Vernaccia Nera o Vernaccia (di seguito indicata solo come Vernaccia), è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

base ampelografica

La denominazione di origine controllata "Colli Martani" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Trebbiano;

Grechetto;

Sangiovese;

Cabernet Sauvignon;

Merlot;

Sauvignon;

Chardonnay;

Riesling;

Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Colli Martani" Trebbiano:

Trebbiano toscano: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

"Colli Martani" Grechetto e "Colli Martani" Grechetto di Todi:

Grechetto: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

"Colli Martani" Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

"Colli Martani" Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

"Colli Martani" Merlot anche nella tipologia Riserva:

Merlot: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

"Colli Martani" Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

"Colli Martani" Chardonnay

Chardonnay: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

"Colli Martani" Riesling:

Riesling: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

"Colli Martani" Bianco:

Trebbiano toscano: minimo 50 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

"Colli Martani" Rosso:

Sangiovese: minimo 50 %;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

"Colli Martani" Spumante:

Grechetto, Chardonnay, Pinot nero, da soli o congiuntamente: minimo 50 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

"Colli Martani" Vernaccia:

Vernaccia nera minimo 85%;

altri vitigni idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.
Il vino "Colli Martani" Grechetto, può essere designato con il riferimento geografico di "Todi", qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Todi, indicata nel successivo articolo 3.
Il vino "Colli Martani" Vernaccia può essere designato con il riferimento geografico di "Cannara", qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Cannara indicata nel successivo art. 3.

Articolo 3

zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli Martani" devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e parte del territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.

Tale zona è così delimitata:
partendo da nord in corrispondenza di Passaggio e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione segue la strada provinciale per Bevagna in direzione sud-est percorrendo tale strada; circonda quindi sul lato ovest l' abitato di Cantalupo, attraversa quello di Capro fino a raggiungere Bevagna; ne rasenta il centro abitato percorrendo la strada di circonvallazione sul lato est fino all' incrocio con il fiume Timia; percorre quest' ultimo in senso ascendente (verso nord) fino alle sue origini; percorre quindi l' immissario di detto fiume, il torrente Beverone, sempre in senso ascendente, fino al fosso Ruicciano; segue quest'ultimo fino all'incrocio con la strada provinciale Tuderte in prossimità del centro abitato di Mercatello; segue tale strada in direzione sud, attraverso i centri abitati di Bruna, San Brizio, Maiano, fino a Ponte Bari da dove segue il torrente Tessino in direzione sud- ovest fino in prossimità di Spoleto ove la strada provinciale Spoleto-Acquasparta inizia ad affiancarlo; ivi abbandona detto torrente per seguire la provinciale indicata in direzione ovest fino ad Acquasparta attraversando la zona di Baiano di Spoleto fino al confine con la provincia di Terni a Casa Pino Palombaro; la linea di delimitazione segue quindi tale confine provinciale in direzione nord fino a raggiungere la ferrovia centrale Umbra in prossimità di M. di Mezzanelli; segue tale ferrovia in direzione nord- ovest fino all' altezza del confine tra la provincia di Perugia e di Terni. Percorre quindi nuovamente tale confine che si estende a destra della ferrovia, fino ad inserirsi nuovamente nel percorso di quest' ultima che viene ancora seguita sino a quota 193, in prossimità della località di Rosaro. All' altezza di detta quota si innesta sulla comunale che si ricongiunge con la provinciale Todi- Montenero dopo aver toccato le località di C. Consolazione, C. Santa Lucia, C. Coste Pelate ove abbandona detta strada per percorrere a sud della stessa la strada poderale "Coste Pelate" fino alla strada comunale nel tratto Montenero- Pesciano all' altezza del bivio per Pod.re Casciotta; segue tale strada comunale in direzione di Pesciano fino alla poderale per Podere Perella; da tale incrocio in linea retta raggiunge il fosso di Pesciano dal suo inizio, lo percorre in senso discendente in direzione nord fino al ponte di Pesciano da dove segue la vicinale in direzione sud- ovest fino a Torre Olivola: da qui riprende la strada comunale che conduce, verso nord, a Torregentile e Fiore toccando le quote 402, 290, 226 e 301, sino ad incrociare la provinciale Todi- Avigliano, che percorre, in direzione sud- ovest, fino a quota 436; qui devia, verso nord- ovest, sulla strada comunale che raggiunge Asproli passando per le quote 392, 367 e 333.
Discende quindi da detto paese verso le località Casaline Alta e Casaline Bassa raggiungendo la s.s. 448 di Baschi alla quota 155, che percorre, in direzione nord- est, fino all' incrocio con la s.s. 79- bis. Risale per detta strada, in direzione

nord- ovest, per Doglio e Monte Castello di Vibio. All' altezza della quota 327 tale linea devia su una strada interpoderale che dopo aver toccato le località di Canonica, C. Manella II, C. Manella I e C. Sorone si ricongiunge nuovamente con la suddetta comunale. A quota 498 si immette quindi sulla provinciale Doglio- Monte Castello Vibio e prosegue, in direzione nord verso quest' ultimo paese fino all' altezza della quota 372. Da qui procede lungo la strada che si snoda a sud del suddetto paese discendendo poi, verso est, fino all' incrocio con la strada che collega Montemolino con Fratta Todina (quota 182); si dirige quindi, in direzione sud- est, verso Montemolino ed oltre fino ad incrociare la E7 in località La Collina. Si identifica con la detta superstrada, in direzione nord, fino all' altezza di Ponte Nuovo dopo aver toccato le località di Pantalla, Collepepe, Ripabianca, Casalina e Deruta. Da qui prosegue seguendo il confine tra i comuni di Torgiano e Bettona fino a ricongiungersi con la strada provinciale che, in direzione est, conduce nuovamente verso il Passaggio, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4

norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all' art, 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedecollinare (compresa tra 150 - 600 m. s.l.m.), esclusi i terreni di fondovalle.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie rosso e 2.600 per tutte le tipologie bianco.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva attualmente ammessa per la produzione dei vini di cui all'art.1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Trebbiano; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Grechetto; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Sangiovese; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Cabernet Sauvignon; a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Merlot; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Sauvignon; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Chardonnay; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Riesling; a t. 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Bianco e "Colli Martani" Spumante; a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Rosso; a t. 6 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Vernaccia.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Martani" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva /vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Articolo 5

norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell' art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata nel medesimo art. 3 e nell'intero territorio dei comuni di Assisi, Foligno, Marciano, Spello e Trevi.

Per il vino "Colli Martani" Grechetto di Todi le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella rispettiva zona di produzione, nell' intero territorio del comune di Todi.

Per il vino "Colli Martani" Vernaccia di Cannara le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella rispettiva zona di produzione, nell' intero territorio del comune di Cannara.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli Martani" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

10,5 % vol per il Trebbiano;
11,0 % vol per il Grechetto;
11,5 % vol per il Grechetto di Todi;
11,0 % vol per il Sangiovese;
11,5 % vol per il Cabernet Sauvignon;
11,5 % vol per il Merlot;
11,0 % vol per il Sauvignon;
11,0 % vol per lo Chardonnay;
10,5 % vol per il Riesling;
10,5 % vol per il Bianco;
11,0 % vol per il Rosso;
10,5 % vol per lo Spumante;
11,0 % vol per il Vernaccia

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino "Colli Martani", con esclusione della tipologia "Vernaccia".

Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Martani"; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima in vino dell' uva fresca per la tipologia "Vernaccia" non deve essere superiore al 40 %.

E' consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Martani" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

E' ammessa la pratica della dolcificazione, tranne che per la tipologia "Vernaccia".

La tipologia "Colli Martani" Vernaccia deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta e / o in locali idonei; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 17,00% vol.

Articolo 6

caratteristiche al consumo

I vini di cui all' art. 2 all' atto dell' immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli Martani" Trebbiano:

colore : giallo verdolino;
odore: leggermente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, acidulo, leggermente fruttato caratteristico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Colli Martani"Grechetto:

colore: giallo paglierino;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Colli Martani"Grechetto di Todi:

colore : giallo paglierino;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Colli Martani"Sangiovese anche nella tipologia Riserva:

colore : rosso rubino se giovane, con contorni rosso-arancione se invecchiato;
odore: vinoso caratteristico, etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, talvolta, se giovane, leggermente tannico e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l..

“Colli Martani”Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva:

colore : rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l’ invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

“Colli Martani” Merlot anche nella tipologia Riserva:

colore : rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendenti al rosso mattone con l’invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

“Colli Martani”Sauvignon:

colore : giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fine, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

“Colli Martani”Chardonnay:

colore : giallo paglierino più o meno intenso con lievi riflessi verdognoli;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol ;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore: 15 g/l.

“Colli Martani” Riesling:

colore : giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

“Colli Martani” Bianco:

colore : giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, delicato, fruttato;

sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol ;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Colli Martani" Rosso:

colore : rosso rubino, vivace, più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol ;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
"Colli Martani" Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore : paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato e persistente;
sapore: secco, armonico, netto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol ;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
"Colli Martani" Vernaccia:

colore : rosso rubino;
odore: fruttato con caratteristica nota di passito;
sapore: dolce, più o meno tannico a secondo dell'annata, fresco e fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 %, di cui almeno 11,5% svolto;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 30 g/l.

Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di legno può rilevarsi un lieve sentore di legno. E' in facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Regione Umbria modificare con proprio decreto – per i vini di cui al presente disciplinare – i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7

Riserva

Il vino "Colli Martani" Sangiovese deve essere immesso al consumo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire dal 31 ottobre dell'anno della vendemmia.

Qualora detto vino abbia un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12 % e venga sottoposto ad una maturazione di due anni, di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno e, ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione "Riserva".
I vini "Colli Martani" Cabernet Sauvignon e Merlot possono essere immessi al consumo solo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire dal 31 ottobre dell'annata della vendemmia.
Qualora detti vini vengano sottoposti ad una maturazione di due anni, di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione "Riserva".

Articolo 8

confezionamento

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri (con le eccezioni previste per la tipologia "Riserva"), devono essere per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiusi, per la tipologia Spumante con tappo a fungo, e per le altre tipologie di vini con tappo raso bocca o con tappo a vite e / o a strappo nelle varie forme. I vini a denominazione di origine controllata "Colli Martani" possono essere confezionati in "Bag in Box" con capacità massima di 5 litri, con le limitazioni previste dalla normativa vigente.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Martani" con la specificazione "Riserva" possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro con chiusura raso bocca con le capacità ammesse dalle norme vigenti, da litri 0,75 a litri 15.
Il vino "Colli Martani" Vernaccia deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro da 0,375 a 0,750 litri.

Articolo 9

etichettatura e presentazione

Alla denominazione di cui all' art. 2 è vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località – comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 – e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti. Per tutte le tipologie, ad esclusione dello Spumante, del Bianco e del Rosso, è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

09A06195

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di rettifica concernente l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon»

Nel comunicato concernente: Importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon» - Estratto di determinazione AIP/UPC n. 221 del 9 marzo 2009 pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2009, alla pagina 214,

ove è scritto:

«Confezione: Codice IP: 038992010»;

leggasi:

«Confezione: Codice IP: 038993010».

09A06405

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Compagnia Portuale di Trieste - Società Cooperativa», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1141 del 21 maggio 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Compagnia Portuale di Trieste - Società Cooperativa» con sede in Trieste, costituita addì 15 ottobre 1994, per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, Via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A06428

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazioni dirigenziali agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnatei alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Impresa	Sede
124VR	Cirillo gioielli di Zoccatelli Cirillo	VR - Via Marin Faliero, 29
183VR	D.G. Laboratorio Orafo S.A.S. Di Lorenzo Sterza	VR - Via Cà Aprili, 1 Cadidavid

09A06432

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della signora Milena Cossutta, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Košuta» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0019934 di data 19 maggio 2009, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/2952 di data 27 maggio 1932 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giovanni Košuta (e non Kosuta), nato il 14 maggio 1886 a Trieste era stato ridotto nella forma italiana di «Cossutta», con estensione alla seconda moglie Francesca Svab ed ai figli Cristina, Giovanni e Francesco.

Per l'effetto, il cognome della signora Milena Cossutta, nipote di Francesco, nata il 7 febbraio 1980 a Trieste, residente a Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, Frazione Prepotto/Praprot n. 10/D è ripristinato nella forma originaria di «Košuta», come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

09A06429

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-128) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.